



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 75 del 15/03/2024

OGGETTO: Associazione di Volontariato “Nuova Croce Azzurra”, con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, n.103. Accreditamento per nuova ambulanza TIPO A targata GK180 RZ.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub commissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l’ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Dirigente Generale n.963 del 06/02/2020, l’Associazione di Volontariato denominata “Nuova Croce Azzurra”, con sede nel Comune di Cosenza, in Viale della Repubblica n.103, è stata autorizzata ai sensi del DCA n.141 del 27/06/2018, all’esercizio per attività di trasporto sanitario e all’autorizzazione delle relative ambulanze;

- con DCA della Regione Calabria n.29 del 24/03/2022, alla succitata Associazione, è stato rilasciato l'accreditamento delle autombulanze autorizzate con Decreto del Dirigente Generale n.963 del 06/02/2020;

- con DCA n.81 del 15/03/2023 l'Associazione Nuova Croce Azzurra, è stata autorizzata per l'attività di trasporto sanitario per le ambulanze targate GD717CR e GG953LZ, già autorizzate con Decreto del Dirigente Generale n.11502 dell'11/11/2021;

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare n. 14687 del 21/11/2022, l'Associazione di volontariato denominata "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, n.103, è stata autorizzata, ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018, all'esercizio per attività di trasporto sanitario e all'autorizzazione sanitaria per la seguente ambulanza:

-Trasporto di TIPO A Targata GK180RZ;

CONSIDERATO CHE con pec del 10/02/2023 acquisita agli atti al prot. n. 66872 del 13/02/2023, il Legale Rappresentante dell'Associazione "Nuova Croce Azzurra" ha presentato istanza di accreditamento, ai sensi del DCA n. 141/2018, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo dell'ambulanza Tipo A targata GK180 RZ;

TENUTO CONTO che, con nota regionale prot.n.84481 del 22.02.2023, è stato chiesto l'avvio della procedura per la verifica dei requisiti da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante(OTA), nei modi, forme e condizioni previsti dalla Legge regionale n. 24/2008 e dal DCA n.141 del 27 giugno 2018, dandone comunicazione alle parti ai sensi dell'art.7 e ss. della Legge 241/1990;

CONSIDERATO che l'OTA ha eseguito le dovute verifiche ed ha trasmesso Verbale di Verifica finale con pec del 17/01/2024, acquisito in pari data al prot. n. 31032, attestando che l'Associazione "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale della Repubblica n.103, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del DCA n.141/2018, per l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art.2, comma 1, lettera 'a' del regolamento approvato con il citato DCA, a mezzo della seguente ambulanza:

-Trasporto di TIPO A targata GK180 RZ;

VISTO il DCA n.62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare integrare il DDG n.11195 del 17.09.2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di Autorizzazioni e Accreditementi, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dallo stesso Organismo Tecnicamente Accreditante;

VISTA la legge n.118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art.15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. n.502/92

RITENUTO PERTANTO di dover procedere all'accreditamento, verificato il volume di attività svolto e la qualità da parte dell'OTA, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo autombulanza, ai sensi del DCA n.141/ del 27.06.2018, e per la seguente ambulanza:

-Trasporto di TIPO A targata GK180 RZ;

STABILITO CHE:

-L'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art.8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/92, modificato dalla legge n.118/2022;

-Il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento Salute e Welfare ed all'ASP territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai

sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. la mancata comunicazione di quanto previsto. Nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento istituzionale.

-L'accredimento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-È obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume dell'appropriatezza delle attività, delle qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno dei qualsiasi requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accredimento;

-Ai sensi di quanto disposto all'art.11 della Legge Regionale n.24/2008, dal DCA 81/2016 e dall'art.11 del DCA n.141/2018, l'accredimento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accredimento all'Azienda Sanitaria competente;

-Che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R. a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n.118/2022;

DISPOSTO CHE

-L'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-In caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n.241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

-**STABILITO** che, per il rinnovo dell'accredimento, art.10 del DCA n.141 del 27.06.2018, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art.11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accredimento dell'apposita istanza di rinnovo all'ASP competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accredimento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accredimento e/o di revoca dello stesso.

VISTA la certificazione antimafia pervenuta con prot.n.PR_CSUTG_ingresso_0015032_20240212 del 06/03/2024, dove si comunica che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.LGS. 159/2011 a carico dell'Associazione di volontariato denominata "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, 103;

ATTESO che con nota prot. n. 139626 del 23/02/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale generale, penale e dei carichi pendenti del Rappresentante Legale dell'Associazione di volontariato denominata "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, 103 , alla

Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, e che ad oggi non è stato ricevuto alcun riscontro;

VISTE altresì:

-le autocertificazioni dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti, prot. n. 103582 del 12/02/2024, relative al rappresentante legale della suddetta associazione depositati in atti, dalle quali si evince che non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;
-l'autocertificazione della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 103582 del 12/02/2024;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la ricevuta di pagamento trasmessa con pec del 12/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 103582 per Euro 334,67 quale tassa di concessione regionale ai fini dell'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, ai sensi del D.Lgs. del 22 giugno 1991 n.230 ed alla L.R. del 10 aprile 1995 n.11 sulla base delle tariffe pubblicate sul BUR Calabria del 24.12.2001, supplemento straordinario al n.105 del 15 dicembre 200, ed eventuali modifiche ed integrazioni

CONSIDERATO che il suddetto importo versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale relativamente all'accreditamento all'esercizio di trasporto sanitario, sarà accertato con successivo atto, dal Settore n.5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, sul capitolo di entrata n.0110110201 del bilancio Regionale anno 2024, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.- allegato 4.2;

VISTI:

-l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
-la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione/accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il Regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 141 del 27 giugno 2018, recante "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. S) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24";
- il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019, avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32 /CSR) – Approvazione;

VISTI altresì:

la L.R. n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

la L.R. n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di Previsione finanziario della Regione per gli anni 2024-2026;

la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);

la D.G.R. n.780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot.n.186406 del 12/03/2024;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica Finale dell'OTA, trasmesso in data 17/01/2024 e acquisito in pari data al prot.n. 31032, che attesta che l'Associazione "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, 103, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A., per l'accreditamento dell'ambulanza:

-Tipo A targata GK180 RZ ;

DI ACCOGLIERE l'istanza trasmessa con pec 10/02/2023 acquisita agli atti in data 13/02/2023 al prot. n. 66872, con la quale il Legale rappresentante dell'Associazione "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, 103, ha richiesto l'accreditamento ai sensi del DCA n.141/2018, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo dell'ambulanza tipo A targata GK180 RZ;

DI ACCREDITARE l'Associazione "Nuova Croce Azzurra", con sede legale nel comune di Cosenza in Viale Della Repubblica, 103, verificato il volume di attività svolto e la qualità dei risultati da parte dell'OTA, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo della seguente ambulanza:

- Trasporto di tipo A targata GK180RZ;

DI PRECISARE CHE

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P., territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso l'Associazione di Volontariato, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso l'Associazione, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo

provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale dell'Associazione "Nuova Croce Azzurra" interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare a:

-Settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e Finanze;

-Settore "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2024, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.- allegato 4.2;

-Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina;

-All'ASP di Cosenza, per il seguito di competenza ai sensi della L.R.24/2008 e del DCA n. 141/2018;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario
F.to Ing. Iole Fantozzi

il Sub Commissario
F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta
F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Salute e Welfare
Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Dott. Tommaso Calabrò